

Contratto di lavoro autonomo ex art. 2222 c.c.

Tra il **Teatro Stabile di Genova** (di seguito anche "Committente") con sede legale in Genova, piazza Borgo Pila 42, C.F. 00278900105, in persona del direttore Davide Livermore

e

la signora **Princess Isatu Hassan Bangura** C.F. BNGPNC96L42Z344U, cittadina olandese, nata in Sierra Leone, il 2 luglio 1996 e residente in ... *omissis* ...

premesso che

- a) il Teatro intende avvalersi - al fine di meglio conseguire le proprie finalità istituzionali - delle prestazioni professionali di una persona cui affidare la funzione di "Direttrice Artistica Junior" ai sensi del Decreto del Ministero della Cultura del 23/12/2024, che possa rendere attività di consulenza al Direttore Unico, in particolare nello sviluppo di quella parte di programmazione dedicata alla ricerca di nuovi artisti nazionali e internazionali e nuovi spettacoli da proporre al pubblico;
- b) il Consiglio di Amministrazione ha individuato a tal fine la signora Princess Isatu Hassan Bangura, artista di chiara fama e dotata delle necessarie competenze, la quale ha dichiarato di essere in possesso delle conoscenze professionali necessarie per svolgere in autonomia l'attività richiesta in virtù dell'esperienza professionale maturata in questo ambito, e si è dichiarata disponibile ad accettare l'incarico;
- c) le Parti, sulla base delle premesse sopra formulate, intendono instaurare un rapporto di natura autonoma e professionale, senza vincolo di subordinazione;



si conviene quanto segue

dando atto che le premesse formano parte integrante del presente contratto

1. OGGETTO

Il Teatro Stabile di Genova incarica la signora Princess Isatu Hassan Bangura di rendere prestazioni di consulenza in campo artistico al Teatro ed in particolare al Direttore Unico, assumendo la figura di "Direttrice Artistica Junior" di cui agli artt. 9 e 11 del Decreto del Ministero della Cultura del 23/12/2024 al fine di coadiuvare il Direttore Unico nella sua attività ed in particolare:

- favorire il ricambio generazionale e la valorizzazione di nuovi talenti teatrali italiani e internazionali;
- rappresentare – mediante il suo lavoro artistico, le sue relazioni e la sua presenza - il Teatro Nazionale di Genova in Italia e all'estero;
- favorire i contatti tra la comunità artistica ligure e giovani artisti e artiste internazionali con progetti di creazione condivisa, promuovendo scambi culturali propedeutici al possibile coinvolgimento di istituzioni europee nonché all'apertura di nuove strade ad artisti emergenti under 35 di diversa provenienza;
- stabilire un confronto con i direttori e le direttrici under 35 di altri Teatri Nazionali italiani, al fine di poter ideare, realizzare e coordinare eventuali progetti comuni;
- sviluppare progetti che prevedano un attivo coinvolgimento delle comunità di cittadini di prima o seconda generazione, ancora scarsamente partecipi nelle attività del teatro;
- collaborare alle attività di formazione della Scuola di Recitazione del Teatro Nazionale di Genova.

 1 

2. NATURA DELL'ATTIVITÀ

Con il presente contratto le Parti intendono costituire un rapporto di lavoro autonomo ai sensi e per gli effetti degli articoli 2222 e ss. del Codice Civile; la signora Princess Isatu Hassan Bangura sarà tenuta ad eseguire la prestazione dedotta in contratto:

- a) personalmente - senza possibilità di farsi sostituire - in Italia e all'estero;
- b) in piena autonomia decisionale, e sempre in accordo con la direzione del Teatro, adottando criteri organizzativi propri, nei luoghi meglio visti, salvo il dovuto coordinamento di carattere organizzativo necessario e funzionale allo svolgimento delle attività di cui in premessa;
- c) senza obbligo di sottostare a specifiche direttive, salvo le indicazioni di carattere generale del Teatro;
- d) senza assoggettamento a potere gerarchico o disciplinare;
- e) senza vincolo di orario o di subordinazione.

3. LIMITAZIONI LEGALI ALL'ATTIVITA' DELLA PROFESSIONISTA

La signora Princess Isatu Hassan Bangura, prende atto che ai sensi del DM del 23/12/2024 sopra citato, assumendo l'incarico di Direttrice Artistica Junior:

- a) deve garantire la presenza all'interno del Teatro, quando richiesta, nel rispetto dell'importanza del ruolo affidato;
- b) non può svolgere per altri soggetti attività manageriali, di consulenza e/o prestazioni di qualsiasi natura, comprese, a titolo indicativo, prestazioni artistiche in qualità di regista, attore, scenografo, costumista e analoghe, ad eccezione delle attività di formazione che comunque vanno preventivamente documentate al Consiglio di Amministrazione del Teatro e dallo stesso autorizzate; il divieto di cui sopra fino al 16/03/2029 limitato ai soli soggetti operanti nell'ambito "teatro";
- c) in deroga a quanto sopra previsto, può svolgere prestazioni artistiche al di fuori del Teatro che siano previamente documentate al Consiglio di Amministrazione e dallo stesso autorizzate; l'impegno in ogni caso potrà avere durata massima fino a tre mesi all'anno; il Consiglio di Amministrazione, superato tale periodo, può autorizzare eventuali ulteriori periodi in caso di prestazioni artistiche di rilevanza tale da recare al Teatro lustro e prestigio eccezionali;
- d) non può ricoprire contemporaneamente l'incarico di direttore in altre istituzioni finanziate dal Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo.

4. OBBLIGHI DELLA PROFESSIONISTA

Per il raggiungimento del predetto fine, la Professionista, in piena autonomia di tempi, salvo il necessario Coordinamento la Direzione, potrà recarsi presso la sede del Teatro e i locali messi a disposizione per svolgere le attività necessarie per il conseguimento dell'oggetto del contratto.


A tal fine potrà utilizzare le strumentazioni e dei mezzi di proprietà del Teatro e da questi messi a disposizione.

Inoltre nello svolgimento dell'attività oggetto del contratto si impegna a:

- a) rispettare i principi di "correttezza e buona fede" adempiendo puntualmente agli impegni assunti con la sottoscrizione del presente contratto;
- b) non divulgare, se non per gli usi strettamente legati alle attività di cui al presente contratto, qualsiasi informazione, dato o notizia avente carattere personale e/o sensibile nonché classificato come segreto di qualsiasi natura e specie, dei quali abbia acquisito conoscenza diretta o indiretta nell'ambito delle attività connesse all'esecuzione del presente contratto;
- c) per tutta la durata del presente contratto ed anche in seguito alla sua cessazione manterrà strettamente riservati, e non potrà comunque utilizzare a proprio vantaggio, tutti i dati, le informazioni, le notizie, le conoscenze, amministrative, commerciali o tecniche relative al Teatro di cui dovesse venire a conoscenza o in possesso per ragioni connesse all'espletamento della consulenza o che verranno comunque da lei conosciuti durante il periodo di validità del presente accordo.

5. DURATA E RECESSO

Il presente contratto avrà esecuzione dal 17 marzo 2026 al 16 marzo 2029 ed alla scadenza sarà automaticamente risolto.



Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere anticipatamente dal contratto con effetto immediato e senza preavviso per giusta causa, per forza maggiore, nonché ai sensi e per gli effetti degli artt. 1256 e/o 1453 c.c., per impossibilità sopravvenuta della Professionista a rendere l'attività dedotta nonché per inadempimento. La Professionista prende atto che la violazione anche di una sola delle disposizioni di cui al punto 3 costituisce giusta causa di recesso ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Le parti possono recedere dal contratto in ogni momento con un preavviso di sei mesi.

Per ogni caso di recesso anteriore alla scadenza del termine, la Professionista avrà diritto a percepire il corrispettivo maturato fino a tale data in relazione allo stato di avanzamento dell'incarico e al risultato utile conseguito dal Teatro.

In caso di recesso anticipato il corrispettivo dovuto alla Professionista non potrà eccedere l'importo risultante dalla divisione del corrispettivo complessivamente pattuito per i mesi di prevista durata del contratto, moltiplicato per i mesi di effettiva durata del contratto.

6. SOSPENSIONE DEL CONTRATTO

In caso di temporanea impossibilità di esecuzione della prestazione lavorativa a fronte di periodi di malattia e infortunio, il rapporto rimarrà sospeso.

Tale sospensione non comporta proroga della durata del contratto, che si estingue alla naturale scadenza.

La professionista dovrà comunicare preventivamente e comunque tempestivamente al Committente l'impossibilità di eseguire l'incarico affidato.

7. CORRISPETTIVO

Per lo svolgimento di tutte le attività e funzioni dedotte in contratto all'art. 1 è stabilito il seguente compenso onnicomprensivo:

Annualità 17 marzo 2026 – 16 marzo 2027 € 35.000,00 (trentacinquemila\00)

Annualità 17 marzo 2027 – 16 marzo 2028 € 35.000,00 (trentacinquemila\00)

Annualità 17 marzo 2028 – 16 marzo 2029 € 35.000,00 (trentacinquemila\00)

Detti importi sono indicati al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali, e già comprensivi anche della eventuale rivalsa verso il cliente sui contributi dovuti dalla Professionista all'INPS e/o alla cassa di previdenza a cui sia iscritta.

Le parti si danno atto che l'entità del corrispettivo è stata pattuita tenendo conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto, e secondo la norme del CCNL Spettacolo e normativa fiscale e contributiva in Italia.


Tale compenso complessivo sarà corrisposto in rate mensili di pari importo a fronte dell'emissione di regolare fattura.

Le parti stabiliscono un importo massimo di euro 10.000,00 annui per il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per lo svolgimento delle sue funzioni fuori sede richieste e autorizzate dalla Direzione, per i viaggi tra Genova ed il luogo di residenza e per le spese di alloggio per la permanenza a Genova.

8. SICUREZZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

In considerazione del fatto che l'attività dedotta potrà essere svolta anche nei locali del Committente, troveranno applicazione al rapporto le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e le regole interne in materia di sicurezza e igiene del lavoro e per la tutela contro gli infortuni e le malattie professionali.

Il Teatro Stabile di Genova fornirà alla Professionista le informazioni sui rischi specifici eventualmente esistenti presso le sedi istituzionali e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività anche con particolare riferimento ai rischi derivanti da interferenza con l'attività resa dai dipendenti e/o altri collaboratori del Teatro.

 3

La Professionista dichiara di aver preso visione del modello organizzativo ex L. 231/2001 e del Piano di prevenzione della corruzione pubblicati sul sito web del Teatro e di impegnarsi al rispetto dei principi in essi contenuti, consapevole che in caso contrario il Teatro potrà procedere alla risoluzione del contratto.

9. DIVIETO DI SVOLGERE ATTIVITA' PER LA CONCORRENZA

La Professionista - per l'intera durata del rapporto contrattuale - non potrà svolgere attività analoga a quella dedotta in contratto, in qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo, a favore di terzi in concorrenza con il Teatro quali teatri, cinema ed enti lirici aventi sede nella provincia di Genova.

10. DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DELLE OPERE REALIZZATE

Le opere e attività realizzate in esecuzione del presente contratto sono di esclusiva proprietà del Teatro; in ogni caso con la sottoscrizione di esso la Professionista cede al Teatro ogni eventuale diritto di sfruttamento di esse, sia a titolo gratuito che a titolo oneroso.

11. NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alle disposizioni sul lavoro autonomo di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile.

12. FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia derivante o connessa all'esecuzione e/o all'interpretazione del presente contratto, sarà soggetta alla competenza esclusiva del Foro di Genova.

13. DISPOSIZIONI FINALI

Eventuali modifiche dei patti dedotti nel presente contratto dovranno risultare da atto scritto. Il presente contratto, redatto in doppio originale, costituisce manifestazione integrale della comune volontà delle Parti.

Genova, 16 marzo 2026

Teatro Stabile di Genova
Firmato digitalmente da:

Livermore Davide

Firmato il 17/03/2026 10:42

Seriale Certificato: 3886101

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. si approvano specificamente le clausole:

4. divieto di divulgazione e utilizzo dati riservati

5. casi di risoluzione del contratto

9. divieto di concorrenza

12. foro competente in via esclusiva per ogni controversia

Princess Isatu Hassan Bangura



Genova, 16 marzo 2026

Teatro Stabile di Genova

Princess Isatu Hassan Bangura

Firmato digitalmente da:

Livermore Davide

Firmato il 17/03/2026 10:43

Seriale Certificato: 3886101

Valido dal 01/10/2024 al 01/10/2027

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

